

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2386 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2022

relativa alla proroga delle misure che permettono la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 8673]

(I testi in lingua inglese, estone, finlandese, francese, maltese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 marzo 2022 il ministero francese della Transizione ecologica («autorità francese competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 volta a permettere, fino al 31 ottobre 2022, la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («misura»). L'autorità francese competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Misure analoghe, relative alle autorizzazioni concesse fino al 31 ottobre 2022, sono state adottate in altri sette Stati membri, come indicato di seguito: il 5 maggio 2022 dal centro di sanità pubblica ungherese («autorità ungherese competente»), il 6 maggio 2022 dall'agenzia per l'ambiente del Lussemburgo («autorità lussemburghese competente»), l'8 maggio 2022 dall'agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche («autorità finlandese competente»), il 15 maggio 2022 dall'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta («autorità maltese competente»), il 21 giugno 2022 dal consiglio sanitario estone («autorità estone competente»), il 1º luglio 2022 dal ministero spagnolo della Salute («autorità spagnola competente») e il 25 luglio 2022 dal ministero federale austriaco dell'Azione per il clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, dell'innovazione e della tecnologia («autorità austriaca competente»). Le autorità competenti di tali Stati membri hanno informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri delle misure prese e delle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Secondo le informazioni fornite da tali autorità competenti, le misure erano necessarie per tutelare la salute pubblica. La crescita microbiologica può svilupparsi nei serbatoi di carburante degli aeromobili, in particolare all'interfaccia acqua-carburante, dove gli organismi microbiologici possono utilizzare l'acqua per ottenere l'ossigeno e il carburante per nutrirsi. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così a rischio la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili.
- (4) Il Biobor JF contiene 2,2'-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, ossia «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio» quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2'-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] e il 2,2'-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

